

N. 00859/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01230/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comitato Cittadino Taranto Futura e Nicola Russo, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Russo,
con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;

contro

Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso
Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

nei confronti di

Giovanni Longo, Luigi Albisinni, Umberto Lanzo, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Spagna,
Barbara Da Ronch, con domicilio eletto presso Giovanna Indraccolo in Lecce, viale Otranto,49;
Costanzo Carrieri, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Maria Durante, con domicilio eletto
presso Alberto Maria Durante in Lecce, via Garibaldi,43;
Franco Gentile, Giampiero Mancarelli, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Mastrolia, con
domicilio eletto presso Domenico Mastrolia in Lecce, via Zanardelli,60;
Vito Antonio Miccolis, rappresentato e difeso dagli avv. Cosimo Ciquera, Antonio Giuliano
Mastrangelo, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
Emanuele Fisicaro, Michele Conserva, Pietro Giacovelli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento ovvero del decreto di nomina degli assessori - tutti di sesso maschile - della
Giunta provinciale di Taranto, emanato dal Presidente della Provincia di Taranto - Dott. Giovanni
Florido - nel mese di luglio 2009, e comunicato al Consiglio provinciale in data 18.6.2009, nonché
di ogni altro atto connesso e consequenziale;

e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 23 ottobre 2009, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento ovvero del decreto di nomina degli assessori - tutti di sesso maschile, con la presenza di una sola donna - della Giunta Provinciale di Taranto, emanato dal Presidente della Provincia di Taranto nel mese di settembre 2009, nonché di ogni altro atto presupposto, ivi compresa la delibera di Giunta Provinciale n. 122 del 17 luglio 2009, e di ogni altro atto connesso e consequenziale, ivi compresa la delibera di Giunta Provinciale di integrazione e nomina dei nuovi assessori, giusto art. 47 - comma 3 - dello Statuto della Provincia di Taranto.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luigi Ed Altri Albisinni;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Costanzo Carrieri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Franco Gentile;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Umberto Lanzo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Longo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giampiero Mancarelli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vito Antonio Miccolis;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti l'Avv. Nicola Russo, l'avv. Semeraro, l'Avv. Da Ronch, l'Avv. Mastrolia in sostituzione dell'Avv. Durante e l'Avv. Mastrangelo.

Considerato:

-che, i motivi aggiunti depositati in data 23 ottobre 2009 (e quindi la nuova istanza cautelare presentata da parte ricorrente) investono il decreto 28 settembre 2009 n. 140 con il quale il Presidente della Provincia di Taranto ha proceduto alla nomina degli Assessori, ritenendo sostanzialmente insufficiente la presenza di una sola donna in Giunta ad integrare il rispetto del principio di fonte nazionale e sopranazionale che imporrebbe <<la presenza paritaria ed equilibrata>> di Assessori di entrambi i sessi nell'organo di direzione politica dell'Ente Provincia;

-che nella precedente ordinanza 23 settembre 2009 n. 740, la Sezione ha già rilevato come l'intera problematica debba essere risolta mediante applicazione della specifica previsione dello Statuto della Provincia di Taranto (l'art. 48) dedicata alla composizione della Giunta provinciale in modo tale <<da assicurare la presenza.....di entrambi i sessi>>; è pertanto la previsione statutaria dell'ente resistente a costituire il parametro di riferimento per la valutazione del rispetto concreto del principio di pari opportunità nella composizione della Giunta provinciale di Taranto;

-che, in questa prospettiva, è necessario altresì rilevare come la citata previsione dell'art. 48 dello Statuto provinciale (che non è contestata in alcun modo da parte ricorrente) si limiti ad assicurare la presenza di assessori di entrambi i sessi all'interno della Giunta, senza peraltro prevedere particolari quote determinate sotto l'aspetto quantitativo; si tratta, quindi di una disposizione che approccia la problematica solo sotto il profilo qualitativo e non sotto il diverso aspetto della previsione di precise quote proporzionali di assessori di sesso maschile e femminile;

-che, comunque, le fonti normative anche comunitarie e sovranazionali citate da parte ricorrente non modificano la prospettiva, in quanto, anche ove dovesse concludersi per l'aspetto cogente delle stesse, si tratta, con tutta evidenza, di prescrizioni che si limitano a prevedere generici principi di non discriminazione o di riequilibrio e non specifici parametri proporzionali che si presentino suscettibili di applicazione, anche in via analogica, alla presente vicenda;

-che comunque dalle fonti normative interne, comunitarie e sopranazionali in materia è possibile desumere un principio di <<presenza paritaria ed equilibrata>> di amministratori di entrambi i sessi che non si esaurisce nella soluzione "minimale" adottata dall'amministrazione resistente e che però richiede un processo di concretizzazione (mediante previsione, ad esempio, di parametri quantitativi di valutazione) che può essere assicurato, in mancanza di una fonte normativa nazionale, anche da una modifica della previsione statutaria, restando, in mancanza, precluso al Giudice il sindacato sulla base di parametri quantitativi di problematica (o addirittura arbitraria) individuazione.

P.Q.M.

Rigetta la nuova domanda cautelare presentata unitamente ai motivi aggiunti depositati in data 23 ottobre 2009, come da motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2009

IL SEGRETARIO